

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro IV - Delle obbligazioni
Titolo I - Delle obbligazioni in generale

Art. 1279 Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale.

La disposizione dell'[articolo precedente](#) non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola «effettivo» o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell'obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta.